

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE E DI UNA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA**CIG 918117514B R.A. 073_22_PA****RDA Numero 29324 - 29750**

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 ed aggiornato in data 9 settembre 2021;

CONSIDERATO che l'Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d'ora in poi anche solo "RPA");

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 60 sulla procedura aperta;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 2, commi 1, a tenore del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto"* e 2, in forza del quale *"Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza*

V.18

dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.”;

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport” (“Direzione richiedente”) di acquisire le prestazioni in oggetto al fine di garantire:

- una polizza rimborso spese mediche al personale della Società, del CONI, di Coninet S.p.A., del Parco Sportivo del Foro Italico SSD arl, delle Federazioni Sportive Nazionali (d'ora in poi anche solo “FSN”) e delle Discipline Associate Sportive (d'ora in poi anche solo “DSA”) che applicano il CCNL di Sport e salute e FSN in virtù di quanto stabilito all'articolo 66 del CCNL stesso;
- una polizza infortuni cumulativa al personale di Sport e salute S.p.A. e del CONI;

CONSIDERATO che la precedente procedura di gara, trasmessa per la pubblicazione in GUUE in data 15/02/2022, è andata deserta;

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA:

1. si intende procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate:
 - Oggetto dell'appalto: affidamento relativo alla Polizza rimborso spese mediche e alla Polizza infortuni cumulativa, come meglio specificato nei Capitolati di Polizza e nei relativi allegati;
 - Importo posto a base di gara: Il premio totale annuale lordo (comprensivo di imposte e contributi di legge) posto a base di gara è pari ad € 4.105.000,00 così suddiviso:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e contributi di legge) posto a base di gara
1	POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE	66512200-4	P	€ 3.915.000,00
2	POLIZZA INFORTUNI	66512100-3	S	€ 190.000,00.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

L'importo riferito alla Polizza Rimborso Spese Mediche è stato determinato sulla base del premio annuale previsto per ciascun dipendente, costituente base d'asta non superabile in sede di offerta, pari a Euro 1.350,00, comprensivo delle imposte vigenti, moltiplicato per il numero stimato complessivo dei dipendenti pari a 2.900 (Calcolato come media degli ultimi anni).

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per la Polizza Rimborso Spese Mediche sarà determinato sulla base del ribasso offerto sul premio pro-capite previsto a base di gara e del numero dei soggetti da assicurare al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo riferito alla Polizza infortuni è stato determinato sulla base delle RAL dei Dirigenti/Non dirigenti di Sport e salute S.p.A. e del CONI, nonché del numero di stimato di soggetti da assicurare.

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per la Polizza infortuni sarà determinato sulla base dei seguenti elementi:

SUB SEZIONE A

- Tasso annuo lordo pro mille offerto applicato sulle RAL;
- RAL 2021;
- Premio annuale offerto per ciascuna delle seguenti categorie: B, C, D1, D2;
- numero dei soggetti da assicurare, per le categorie sopra indicate, al momento della sottoscrizione del Contratto;

SUB SEZIONE B

- Premio annuale lordo FLAT offerto.

Gli importi sopra indicati sono, pertanto, da considerarsi non vincolanti per la Stazione appaltate la quale non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di impegno inferiore a tali importi.

Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante, delle FSN/DSA e del CONI per le Polizze di competenza.

- Durata dell'Appalto: La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/06/2022 salvo diversa comunicazione da parte della Stazione appaltante. La scadenza è fissata per le ore 24:00 del 30/06/2023

- Eventuali opzioni: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 2.771.000,00 (premio comprensivo di imposte e contributi di legge). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

In caso di rinnovo l'affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva pena la risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 8.210.000,00, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Valore globale a base di gara
€ 4.105.000,00	€ 4.105.000,00	€ 8.210.000,00

- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60, 95, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei servizi che ne costituiscono l'oggetto;
 - Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata;
 - Modalità di pagamento: Anticipato. Il pagamento del premio di polizza rimborso spese mediche sarà effettuato da Sport e salute, dal CONI e dalle FSN/DSA per le quote di competenza, alla Cassa/Fondo di assistenza. Il pagamento del premio di polizza infortuni sarà effettuato da Sport e salute al Fornitore per il tramite del Broker MAG S.p.A.;
 - Garanzie richieste: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
2. Sport e salute S.p.A. è assistita dal Broker MAG S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 della stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico del Fornitore nella misura del 3% sul premio imponibile;
 3. Sport e salute S.p.A., nell'ambito della procedura, agisce anche in nome e per conto del CONI, di Coninet S.p.A., del Parco Sportivo del Foro Italico SSD arl, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate Sportive che applicano il CCNL Coni Servizi e FSN in virtù di quanto stabilito all'articolo 66 del CCNL "Sport e salute S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali";

4. La Polizza infortuni è stipulata esclusivamente a favore di Sport e salute;
5. Sport e salute agisce in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016;
6. Il Contratto e la successiva Polizza verranno stipulati in nome e per conto dei soggetti sopra indicati;
7. la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;
8. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto;
9. i requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

REQUISITI GENERALI

- a) Assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI IDONEITA'

- b) [Esclusivamente per i soggetti che hanno una forma giuridica per la quale è richiesta l'iscrizione nel Registro nelle Imprese o Albo delle Imprese artigiane] Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti:
 - o [Prestazione principale] con le prestazioni principali oggetto della presente procedura di gara;
 - o [Prestazione secondaria] con le prestazioni secondarie oggetto della presente procedura di gara;

c)

c1) [Per la prestazione principale] Possesso dell'autorizzazione, rilasciata dall'IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005, all'esercizio in Italia del ramo assicurativo relativo alla prestazione principale, ovvero, per le imprese aventi sede legale in uno stato membro diverso dall'Italia, possesso dei medesimi requisiti e dell'assenso dell'IVASS, sempre secondo le norme del D.Lgs. 209/2005, all'inizio della propria attività in Italia per il ramo assicurativo relativo alla prestazione principale, in regime di libertà di stabilimento sul territorio Italiano, ovvero, in regime di libertà di prestazione di servizi;

c2) [Per la prestazione secondaria] Possesso dell'autorizzazione, rilasciata dall'IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005, all'esercizio in Italia del ramo assicurativo relativo alla prestazione secondaria, ovvero, per le imprese aventi sede legale in uno stato membro diverso dall'Italia, possesso dei medesimi

requisiti e dell'assenso dell'IVASS, sempre secondo le norme del D.Lgs. 209/2005, all'inizio della propria attività in Italia per il ramo assicurativo relativo alla prestazione secondaria, in regime di libertà di stabilimento sul territorio italiano, ovvero, in regime di libertà di prestazione di servizi.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data fissata per la presentazione delle offerte, una raccolta premi assicurativa complessiva non inferiore ad:

c1) € 2.500.000,00 per il ramo MALATTIA;

c2) € 400.000,00 per il ramo INFORTUNI.

Il suddetto requisito è richiesto in quanto il suo possesso fa presumere che la compagnia assicuratrice sia dotata della necessaria solidità economica e finanziaria per la corretta esecuzione del contratto.

10. è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC nonché alle disposizioni normative previste per la prestazione oggetto di affidamento;
- è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo quanto segue:
 - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui è previsto l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;
 - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;
 - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
 - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
- è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue:

- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;
- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;
- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria;
- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:
 - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
 - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
 - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;

- rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che la persona giuridica e, pertanto, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento la Raccolta premi saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte;
- è stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto;
- è stato previsto che debba "sempre" essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Acquisti) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne;
- è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni;
- al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile);

11. potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni, a tenore del quale "1. *In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo

80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

12. l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari a € 0;

PRESO ATTO che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, è il Dott. Riccardo Meloni nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport”;

PRESO ATTO che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA Numero 29324 - 29750);

PRESTO ATTO che per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni;

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale *“l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento”*), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE;

DETERMINA:

di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula di una polizza rimborso spese mediche e di una polizza infortuni cumulativa, alle condizioni sopra indicate.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

